



Alligata "A" all'atto n. 2445 di rep. n. 1783 di concessione

SEMPRE CONCILIAZIONE C.I.A.

II Denominazione

E' costituita l'Organismo di mediazione denominato "CONCILIAZIONE C.I.A." (Opera in poi Associazione)

II Sede Legale

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Santa Apollonia dei Coti, 4 a sede operativa che potranno essere situate sia in Italia che all'estero, nel rispetto della vigente normativa.

II Oggetto sociale

L'Associazione Società ha per oggetto sociale ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione, all'arbitrato, e tutte le procedure di prevenzione e risoluzione stragiudiziale delle controversie, anche online, e tutte ciò che la legge in materia consente. In particolare, la Società ha come scopo primario di promuovere e fornire servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo inerenti tra persone fisiche e/o giuridiche, previste dalla legge, civili, familiari e sede sociale in Italia e all'estero. Con particolare riferimento alla mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 numero 28, come modificata con legge di conversione del 2 agosto 2011 numero 78, del decreto legge 11 giugno 2011 numero 48, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e in particolare all'art.14 di modifica del decreto legislativo 04 marzo 2000 numero 28 e del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 28 ottobre 2010 numero 189, come modificato con decreto interministeriale 3 luglio 2011 numero 215, si si adempie a quanto previsto con provvedimento del 4 novembre 2010 e alle eventuali modificazioni e integrazioni che interverranno sulla materia vigilata dal Ministero della Giustizia.

L'Associazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 numero 28, e del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 14 ottobre 2010 numero 189, come modificato con decreto ministeriale 3 luglio 2011 numero 215; si si adempie a quanto previsto con provvedimento del 4 novembre 2010 e alle eventuali modificazioni e integrazioni che interverranno sulla materia vigilata dal Ministero della Giustizia. Qualora previste dalla normativa al momento vigente, la Società potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi, o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi alla attività e professione di conciliatore, mediatore e arbitro.

La Società potrà gestire inoltre, ai sensi del articolo 5 numero 4 del decreto Ministeriale 28/10/10, anche la mediazione in mobilità telematica. Tale procedura potrà essere attuata solo ed esclusivamente se le parti siano entrante d'accordo e manifestino esplicitamente il loro consenso, aderendo a tale

modalità alternativa di risoluzione del conflitto. È sempre ammessa la mediazione online nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede della Società.

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dalla Società e rappresenta una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio, che consenta una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Caratteristiche, accesso e funzionamento del Servizio Telematico sono riportate nel regolamento di procedura.

La Società potrà svolgere la suddetta attività di mediazione anche in materia di rapporti di consumo in tutte le regioni e le province d'Italia, nonché all'estero, attraverso accordi con altri organismi e/o aprendo filiali o succursali nei luoghi prescelti per lo svolgimento dell'attività.

Inoltre, la Società potrà svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche etc., al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la mediazione-conciliazione che tutte le altre soluzioni alternative alle controversie, compreso l'arbitrato.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare o immobiliare che dal Responsabile dell'Organismo sarà ritenuta necessaria o utile al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione di interessenze o partecipazioni in altre imprese o società con scopo uguale o affine al proprio e la prestazione di garanzie reali o personali a favore di terzi, purché ciò non costituisca la sua attività prevalente e comunque nel rispetto delle norme di cui al D.lg. 385/1993.

La Società potrà emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

4) Durata

La durata della Società è fino a revoca, da parte dell'Assemblea dei soci.

5) Personale dipendente

La Società si avvale di proprio personale dipendente, a cui è fatto obbligo di riservatezza e divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

6) Organi sociali

Ai fini della gestione della Società e delle procedure alternative da essa amministrare, sono istituiti i seguenti organi:

a) Presidente -----

b) Assemblea dei soci -----

7) Il Presidente -----

Il Presidente ha la rappresentanza della Società e la firma sociale di fronte ai terzi. È responsabile della Società e ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, compresi quelli relativi all'apertura di conti correnti bancari e postali. Convoca e coordina l'Assemblea dei soci, fissando i punti all'ordine del giorno. -----

Il Presidente è autorizzato a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore al minimo previsto dal D.lgs n. 28/2010 e/o dal D.M. n. 180/2010 e successive integrazioni per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione. -----

Il Presidente può delegare le proprie funzioni a persona di sua fiducia o a personale esterno. -----

Viene nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica fino a revoca da parte della stessa Assemblea. -----

Le funzioni del Presidente della Società sono: -----

a) stilare l'elenco dei mediatori; -----

b) tenere il registro degli affari di mediazione; -----

c) esaminare le richieste di mediazione e provvedere a fare osservare l'applicazione del regolamento di procedura nonché alla designazione dei mediatori; -----

d) disciplinare il tirocinio assistito dei mediatori che ne fanno richiesta; -----

e) esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori, anche con riguardo alle domande di ricusazione; -----

f) vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato dell'osservanza degli obblighi acui è tenuto; -----

g) provvedere alla sostituzione del mediatore e/o alla sua sospensione nonché, nei casi più gravi, alla cancellazione dall'elenco dei mediatori; -----

h) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e a tutte le incombenze successive alla conclusione del tentativo di mediazione; -----

i) trasmettere il rendiconto di gestione dal secondo anno d'iscrizione al Registro ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia; -----

j) predisporre il rendiconto contabile e finanziario della Società; -----

k) individuare l'indennità dovuta dalle parti per il servizio di mediazione, anche nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite; -----

l) curare la trasmissione al Ministero di Giustizia di ogni modifica del Regolamento intervenuta successivamente all'iscrizione nel Registro; -----

m) dirigere e coordinare le attività della segreteria ammi-

nistrativa.

8) Assemblea dei soci

L'Assemblea provvede ai seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) nominare e revocare il Presidente della Società;
- c) nominare nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma c.c. i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale o il Revisore, in armonia alle disposizioni previste dalla legge;
- d) nominare i componenti del comitato scientifico;
- e) modificare lo Statuto e il regolamento di procedura;
- f) decidere di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- g) decidere in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- h) decidere in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e alle modifiche delle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma c.c.;
- i) autorizzare l'acquisto di beni in natura o crediti da parte dei fondatori, dei soci e degli amministratori ex art. 2465, secondo comma c.c..

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base del consenso dei soci espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale o mediante posta elettronica certificata.

Tra la prima e l'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo di tempo superiore a trenta giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando attestazione del Responsabile della Società.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto ai sensi di legge. -----

9) Convocazione dell'Assemblea dei soci -----

L'Assemblea dei soci è convocata dal Responsabile presso la sede sociale o in altro luogo, purché nell'ambito dell'Unione Europea. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. -----

Tale avviso dovrà essere affisso 15 giorni prima nella sede sociale o inviato con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente): -----

a) lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali o equiparati, fornita di avviso di ricevimento; -----

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro cinque giorni dalla data stabilita per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; -----

c) messaggio telefax o di posta elettronica, anche certificata, ricevuto da tutti i soci; -----

d) con ogni altro mezzo idoneo previsto dalla legge. -----

10) Costituzione dell'Assemblea dei soci -----

L'Assemblea è validamente costituita quando intervenga un numero di soci che rappresenti almeno 51% del capitale sociale, in prima convocazione. Con almeno un 1/3 del capitale sociale, in seconda convocazione. -----

Possano intervenire all'assemblea coloro che risultino essere soci alla data in cui è presa la deliberazione. -----

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio o persona di fiducia, con delega autenticata, come previsto dalla legge, o autocertificazione, se previsto dalla legge. -----

L'Assemblea è presieduta dal Legale Rappresentante della Società o, in mancanza di questi, dalla persona designata dagli intervenuti. -----

11) Deliberazioni dell'Assemblea -----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal Presidente. -----

Il verbale con le modifiche statutarie viene redatto dal notaio. -----

Le delibere assembleari aventi ad oggetto la modifica dello Statuto, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, una rilevante modifica dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole

di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.---
Tutte le altre delibere sono adottate, sia in prima che in
seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale
intervenuto. -----

12) Cessione delle quote sociali -----

Le quote sociali sono trasferibili sia per atto tra vivi che
a causa di morte. -----

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono
essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo
le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. -----

In caso di vendita delle partecipazioni, ai soci spetta il
diritto di prelazione. -----

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto
od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione
a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci
e, per essi, alla Società, che provvede a offrirlo nella sede
sociale al fine di farne prendere visione ai soci o avvertirli
tramite posta o altri mezzi di notifica previsti dalla
legge; la comunicazione deve contenere le generalità del ces-
sionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione. -

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono
esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della par-
tecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione
si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:--

- ogni socio, interessato all'acquisto, deve far pervenire
al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prela-
zione con lettera raccomandata (o PEC) consegnata alle poste
non oltre 30 giorni dalla data di spedizione (risultante dal
timbro postale) dell'offerta di prelazione; -----

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da
parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di
opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzio-
ne alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.
Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la tota-
lità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di
esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipote-
si in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione
e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di tra-
sferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquiren-
te indicato nell'offerta. -----

Al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che: --

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio
della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce pro-
porzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi
abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto
dell'esercizio della prelazione loro spettante; -----

- nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione e/o
diritti di opzione inter vivos eseguito senza l'osservanza di
quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato

all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.--
Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da questo articolo non sono applicabili: -----

- quando il cessionario ex art. 2359 c.c. è società controllante del cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;--

- quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da queste agli originari fiduciari, previa esibizione del mandato fiduciario; -----

- quando il cessionario sia parente in linea retta o collaterale entro il quarto grado ovvero coniuge del socio cedente. -----

13) Recesso del socio -----

Il diritto di recesso, è disciplinato dagli artt. 2473, 2481-bis e 2497-quater c.c.. -----

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione al Responsabile della Società a mezzo di raccomandata A.R., da inviarsi entro quindici giorni da quando: -----

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la delibera assembleare che legittima il recesso;--

- è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o del responsabile della Società che legittima il diritto di recesso, in caso di decisione o delibera non soggette ad iscrizione; -----

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, inviata dal responsabile della Società a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo recesso; ----

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso. -----

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della Società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre, comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate inviate dal socio recedente a norma del presente articolo. ---

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio recedente, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c. -----

14) Aumento del capitale sociale -----

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter c.c.. -----

La delibera assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta in optata. -----

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle delibere di cui

sopra dovrà essere effettuata a cura del Responsabile della Società a mezzo raccomandata A.R. -----

15) Versamenti dei soci -----

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., anche senza corrispondenza di interessi. -----

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci. -----

16) Comitato scientifico -----

Potrà essere nominato un Comitato scientifico, presieduto dal Responsabile della Società. Il comitato è composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente, scelti dall'Assemblea dei soci, anche tra non soci. I componenti del Comitato saranno scelti tra le personalità competenti nel campo dell'arbitrato, del diritto commerciale e del commercio interno e internazionale. Il Comitato scientifico si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno la maggioranza dei membri ovvero ne sia fatta richiesta dal Responsabile della Società. -----

In particolare, il Comitato scientifico: -----

- fornisce al Responsabile della Società indicazioni utili per la predisposizione del programma annuale di attività, anche in materia di organizzazione e realizzazione di corsi di formazione e di eventi; -----

- elabora proposte per lo sviluppo della Società, sia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che con Istituzioni nazionali e internazionali; -----

- formula suggerimenti per la migliore divulgazione degli obiettivi e degli risultati dell'attività della Società; -----

- si pronuncia sugli argomenti che gli vengono sottoposti dal Responsabile della Società -----

17) Funzioni della segreteria amministrativa -----

La Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie. -----

I compiti attribuiti al personale addetto alla segreteria amministrativa della Società sono: -----

- custodia e aggiornamento dell'elenco dei mediatori; -----

- tenuta del registro degli affari di mediazione; -----

- verifica della conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal regolamento; -----

- formazione e custodia dei fascicoli dei procedimenti; -----

- cura di ogni attività inerente al procedimento di mediazione; -----

- comunicazione al mediatore dell'avvenuta designazione; -----

- ricezione dell'accettazione dell'incarico da parte del mediatore; -----

- comunicazione alle parti del nominativo del mediatore, della data e del luogo dell'incontro; -----
- consegna alla parte istante della ricevuta dell'avvenuto deposito della domanda di mediazione; -----
- tenuta ordinata degli atti per almeno un triennio; ---
- custodia del registro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Comitato scientifico e del Collegio dei sindaci, se nominati. -----

18) L'elenco dei Mediatori -----

La Società si avvale per svolgere le sue funzioni di un "Elenco di Mediatori", custodito e aggiornato dalla segreteria amministrativa, e sottoposto al Responsabile della Società per la ratifica. -----

L'elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 giorni dalla ratifica del Presidente, al Ministero di Giustizia. ----

19) Il Mediatore -----

Il Mediatore iscritto nell'elenco dei mediatori della Società deve essere in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità prescritti dal D.lgs n. 28/2010, dal D.M. n. 180/2010 e successive variazioni. -----

Il Mediatore non può prestare il proprio servizio per un numero di organismi di mediazione superiore a quello previsto dalla legge. -----

Il Mediatore è tenuto ad avvisare prontamente e per iscritto l'Organismo di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori. -----

Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi. In controversie di particolare complessità, il Responsabile può concordare con il mediatore l'individuazione di un coadiutore, con il consenso delle parti e senza aggravio di spese per le medesime. Le parti possono individuare congiuntamente il proprio mediatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista. -----

Il mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento previste dal Regolamento e dal Codice Etico, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite e all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare, per iscritto alla Società, qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, le parti possono richiedere al Responsabile della Società, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato nonché proporre domanda di ricusazione nei casi disciplinati

dall'art. 51 c.p.c.. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del mediatore di Avvocati che risultino difensori di una delle parti.

Il mediatore non può rinunciare all'incarico, qualora accettato, se non per gravi motivi.

La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile nel tempo più breve possibile.

Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto mediatore ad essere sospeso dalla mediazione, per un periodo stabilito dal Responsabile della Società, sulla base delle disposizioni di legge.

20) L'Incontro di mediazione

Le procedure di mediazione si svolgono, salvo diverse esigenze organizzative, nelle sedi operative della Società. Tempi e procedure, conformemente al D.lgs 28/2010 e successive variazioni, sono stabiliti dal Regolamento di procedura (all. A).-- Le parti partecipano all'incontro preferibilmente di persona o comunque mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria amministrativa, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

Dell'esito dell'incontro, il mediatore redige processo verbale conforme al Regolamento di procedura (all. A).

21) Riservatezza

L'Organismo richiede che qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura abbia carattere riservato e non possa essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge.

Il personale dell'Organismo, il mediatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono all'incontro, si dovranno impegnare a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell'incontro di mediazione. Essi si impegneranno, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni apprese durante il procedimento di mediazione.

Le parti, infine, si impegneranno ad astenersi dall'interferire con il mediatore, il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in

giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Si richiama al riguardo, anche in via analogica per altre materie, l'art. 9 del D.Lgs 28/2010 e successive variazioni.

22) Indennità spettante all'ente di mediazione

Per quanto riguarda il Regolamento di procedura e la composizione delle indennità nonché la tabella delle indennità, ci si riporta a quanto previsto nella normativa. Il regolamento di procedura, ex art. 7 del DM 180/2010, è parte integrante del presente Statuto (all. A). In particolare, l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo e sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito dell'atto di accettazione e risposta, fatto salvo quanto previsto dal regolamento.

Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui l'altra parte non accetti di partecipare al tentativo di mediazione.

Le spese di mediazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle Tariffe allegate al Regolamento (Tabella A), comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore, nelle percentuali indicate nel regolamento, e sono dovute da ciascuna delle parti in solido tra loro ed indipendentemente dall'esito dell'incontro di mediazione e dal numero di incontri svolti. Tali somme devono essere versate conformemente al Regolamento di procedura.

23) Rinvio al Regolamento

La Società applica al procedimento di mediazione le norme previste dal Regolamento di procedura. (all. A)

Le modifiche del Regolamento vengono deliberati dall'Assemblea dei soci.

24) Controlli sulla gestione contabile

Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile. I compensi sono stabiliti dalla assemblea e valgono per tutto l'eserci-

zio sociale. -----

I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli artt. da 2403 bis a 2406 c.c. -----

In mancanza di nomina del collegio dei sindaci, il controllo sulla gestione contabile, viene affidato ad un Revisore dei conti iscritto nell'apposito albo. -----

Il Responsabile della Società, o per esso a chi è stato delegato tale compito, è tenuto a inoltrare al Ministero di Giustizia, entro il 31 marzo del anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto economico-finanziario. -----

25) Distribuzione degli utili -----

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio, in armonia alle disposizioni di legge che disciplinano la materia. -----

26) Liquidazione della Società -----

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. -----

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione. -----

27) Comunicazioni ai soci -----

Tutte le comunicazioni ai soci, ove la legge o il presente statuto non prescrivano una forma o una modalità specifica o con affissione della comunicazione nella sede sociale dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica, anche certificata, ai corrispondenti indirizzi dei soci, quali da quest'ultimi comunicati all'organo amministrativo. -----

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni. -----

Le comunicazioni ai sindaci, se eletti, al revisore, ai liquidatori e alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese. -----

28) Controversie -----

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la Società, i Liquidatori, i Sindaci o il Revisore saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno ciascuno tra i due contendenti e il terzo concordato tra le parti o, in caso di mancato accordo, dal Tribunale. -----

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. -----

